REGOLAMENTO (CE) N. 76/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008.

Per la Commissione Jean-Luc DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

		(EUR/100 kg)	
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	IL	154,9	
	MA	47,4	
	TN	132,6	
	TR	87,1	
		105,5	
	ZZ	105,5	
0707 00 05	EG	190,8	
	JO	178,8	
	TR	119,1	
	ZZ	162,9	
		,,	
0709 90 70	MA	78,2	
	TR	150,9	
	ZZ	114,6	
0709 90 80	EG	121,8	
	ZZ	121,8	
0805 10 20	EG	46,2	
0807 10 20	IL	49,2	
	MA	71,2	
	TN	59,9	
	TR	77,4	
	ZZ	60,8	
0005 20 10	3.64	1040	
0805 20 10	MA	104,0	
	TR	104,0	
	ZZ	104,0	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,	CN	84,1	
0805 20 90	IL	71,4	
	MA	152,6	
	PK	48,1	
	TR	86,0	
	US	60,1	
	ZZ	83,7	
	LL	03,7	
0805 50 10	EG	74,2	
	IL	120,2	
	TR	123,9	
	ZZ	106,1	
0808 10 80	CA	84,1	
	CL	60,8	
	CN	85,1	
	MK	37,5	
	US	109,9	
	ZA	60,7	
	ZZ	73,0	
		, 2,0	
0808 20 50	CL	59,3	
	CN	42,8	
	TR	159,1	
	US	110,7	
	ZA	107,0	
	ZZ	95,8	
		,,,,,	

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».